

**Ordinanza dell'Assemblea federale
concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione
dei giudici del Tribunale penale federale e del Tribunale
amministrativo federale
(Ordinanza sui giudici)**

Disegno

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° febbraio 2006¹,
decreta:*

I

L'ordinanza sui giudici del 13 dicembre 2002² è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 2 e 3

² Per determinare lo stipendio iniziale la commissione giudiziaria si basa innanzi tutto sull'età del giudice. Tiene inoltre conto in giusta misura della formazione e dell'esperienza professionale e di vita del giudice nonché della situazione sul mercato del lavoro. Lo stipendio iniziale corrisponde almeno all'80 per cento dell'importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio 29 secondo l'articolo 36 dell'ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale della Confederazione.

³ Il 1° gennaio di ogni anno lo stipendio aumenta dell'1,2 per cento dell'importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio 33, fino al raggiungimento di tale importo massimo.

Art. 6 cpv. 4 e 5

⁴ I presidenti delle camere del Tribunale amministrativo federale ricevono un assegno di presidenza non assicurato di 5000 franchi all'anno.

⁵ Chi esercita simultaneamente più funzioni presidenziali, riceve il più alto degli assegni previsti per tali funzioni.

Art. 6a Assegno di funzione

¹ I membri della commissione amministrativa ricevono un assegno non assicurato di 10 000 franchi all'anno.

² I membri della commissione amministrativa che esercitano anche una funzione presidenziale, ricevono il più alto degli assegni previsti per le loro funzioni.

¹ FF 2006 2021

² RS 173.711.2; RU ... (FF 2004 4809)

II

Disposizione transitoria della modifica del ...

Per i giudici del Tribunale penale federale che sono stati eletti dall'Assemblea federale il 1° ottobre 2003 l'articolo 5 capoverso 3 nel tenore del ... vale soltanto a partire dall'inizio della seconda durata in carica.

III

La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente alla legge del 17 giugno 2005³ sul Tribunale amministrativo federale.

³ RS ... (FF **2005** 3689)